

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 25 giugno 2019 composta dai Magistrati:

Luciana Savagnone	- Presidente
Adriana La Porta	- Consigliere - relatore
Ignazio Tozzo	- Consigliere

\*\*\*\*\*

Visto il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono

applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”;

Vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore a seguito dell’esame delle relazioni dell’organo di revisione del Comune di Librizzi sul rendiconto dell’esercizio 2015, sul bilancio di previsione 2016/2018, sulle misure correttive relative al precedente ciclo di controllo, nonché sull’omessa trasmissione delle relazioni sul rendiconto 2016 e 2017 e sul bilancio di previsione 2018-2020;

Vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 127/2019/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 25 giugno 2019 per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del Tuel;

Vista la documentazione trasmessa dall’Ente con nota prot. n. 8610 del 24/6/2019;

Udito il relatore, Consigliere Adriana La Porta;

Uditi, per il comune di Librizzi, il sindaco, dr. Renato Di Blasi e il responsabile del servizio finanziario, dr. Nunzio Pontillo;

\*\*\*\*\*

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuata sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Ciò si colloca nell’ambito materiale del

coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti (e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale) va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica ma dinamica.

Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, allorché sia accertata la presenza di gravi anomalie contabili o gestionali; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003,

pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

\*\*\*\*\*

### **Osservazioni in ordine al bilancio di previsione 2016-2018.**

In data 6 febbraio 2017 l'Organo di revisione del Comune di Librizzi trasmetteva la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018.

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa era dato evidenziare, relativamente a detto documento contabile, i seguenti aspetti:

1. Irregolarità in ordine alla determinazione dell'ammontare del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato in bilancio (v. pag. 10 del questionario).

L'Amministrazione nella memoria, sul punto, riconosce di non avere considerato, nel conteggio del FCDE, alcune importanti voci. Il Collegio, pertanto, non può non rilevare il permanere dell'irregolarità.

2. Mancata previsione di accantonamenti per spese potenziali (v. pag. 10 del questionario) nonostante la presenza negli esercizi 2014 e 2015 di Debiti Fuori Bilancio (v. pag. 17 del parere dell'Organo di revisione);

L'Amministrazione, nella memoria, riconosce il mancato accantonamento, che giustifica con la circostanza che i DFB per l'anno 2015 sono stati riconosciuti e finanziati.

3. Perplessità nella destinazione data dalla Giunta municipale ad una parte dei proventi da sanzioni amministrative per violazione norme del codice della strada (v. pag. 17 del parere dell'Organo di revisione).

L'Amministrazione, al riguardo, nella memoria dichiara: "Si fa presente che la deliberazione di G.M. con la quale è stata data destinazione ai proventi da sanzioni

amministrative da codice della strada è la n.74 del 28/04/2016, che si allega (all.2), nella quale si dispone che "per l'anno 2016 il 50% della somma di € 1.000,00, pari a € 500,00 è così destinato in bilancio di previsione 2016: € 500,00 per la fornitura dei mezzi tecnici necessari ai servizi di polizia municipale e servizi polizia stradale", là dove, invece, nel bilancio di previsione 2016 è stata inserita, nel capitolo 251/1, la complessiva somma di €. 4.000,00 e, ancora diversamente, il revisore dei conti, nel parere al precitato documento contabile (pag. 17) pur riportando lo stesso ammontare € 4.000,00 di cui al bilancio, riferisce della destinazione di € 1.000,00 alla previdenza ed assistenza del personale P.M.."

Il Collegio nel prendere atto di quanto dichiarato rileva, comunque, le incongruenze nella destinazione della somma di che trattasi, anche sotto il profilo di quanto attestato dai diversi organi dell'ente.

#### **Osservazioni in ordine al rendiconto 2015.**

In data 11 febbraio 2017, l'Organo di revisione del Comune di Librizzi trasmetteva la relazione sul rendiconto 2015. A seguito di nota istruttoria di questa Sezione (prot. n. 4233 del 9/5/2018), con nota prot. Cdc n. 6235 del 6 luglio 2018 il Collegio di revisione integrava la documentazione richiesta. L'esame degli atti fa rilevare i seguenti profili di criticità:

4. Mancato rispetto di quattro dei dieci parametri obiettivo utili ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario e più precisamente:

n. 2 - volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

n. 3 - ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

n. 4 - volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

n. 9 - Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

Nelle deduzioni l'Amministrazione fornisce alcune argomentazioni circa le cause dello sfioramento dei quattro parametri sopra indicati, che sostanzialmente viene riconosciuto.

5. Relativamente alle anticipazioni di Tesoreria, secondo quanto emerge dal questionario, una quota delle stesse, pari ad euro 184.455,24, non sarebbe stata reintegrata a chiusura d'esercizio; su tale dato manca la certificazione da parte del tesoriere; ed ancora, in base a quanto riportato nella determinazione del responsabile del servizio finanziario, alla data dell'1/1/2015, vi erano giacenze vincolate per euro 143.889,65. Orbene, la mancata trasmissione, ancorché esplicitamente richiesta, dell'attestazione da parte del tesoriere sull'utilizzo massimo giornaliero delle somme vincolate e della deliberazione con la quale la Giunta municipale autorizza l'utilizzo delle somme vincolate e il ricorso all'anticipazione di tesoreria, non consente di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di cui all'art. 222 del Tuel. A tal proposito si evidenzia che la determinazione del responsabile del servizio finanziario, sopra citata, con la quale si quantifica l'entità delle giacenze vincolate, non esplicita chiaramente gli aspetti salienti della questione, risultando estremamente sintetica nella parte motivazionale. Tutti questi elementi portano a ritenere che l'Ente abbia agito in assenza di un continuo e costante riscontro dei dati contabili con quelli del tesoriere e, dunque, senza verificare il rispetto o meno del limite di legge.

In sede di adunanza di discussione l'Amministrazione non ha prodotto, sul punto, le richieste attestazioni del tesoriere circa l'utilizzo massimo giornaliero delle somme vincolate e dell'anticipazione di tesoreria, che sarebbero state dirimenti al fine dell'accertamento del rispetto o meno dei limiti di cui all'art 222 del Tuel. L'Ente ha solo affermato che: *"Il saldo di € 184.455,24 è stato concordato con il Tesoriere alla data del 31/12/2015. L'utilizzo delle somme vincolate è stato autorizzato dalla GM con delibera n 157 del 04/12/2014 per l'importo massimo di € 576.607,88, nei limiti di cui all'art. 222 del TUEL. Non avendo rinvenuto agli atti d'ufficio l'attestazione del Tesoriere sull'utilizzo massimo giornaliero delle somme vincolate, si è inoltrata formale richiesta a quest'ultimo con pec del settore finanziario del 21/06/2019, e sollecito del 24/06/19, che si allegano alla presente (all. 3). In ogni caso, si allegano, inoltre, (all 4) i saldi al 31/12/14 e 31/12/15 estratti telematicamente dal portale riservato del Tesoriere."* Le rilevate criticità, pertanto, rimangono non chiarite e non superate.

6. Dubbi **sull'attendibilità del risultato di amministrazione al 31/12/2015** e sulla congruità di alcune poste contabili in grado di inficiare l'attendibilità del risultato di amministrazione stesso (v. questionario relativo al rendiconto 2015 pag. 12-13); in particolare:

a) nel prospetto comprovante la composizione del risultato d'amministrazione, risulta un accantonamento per contenzioso pari ad euro 294.643,45. L'Ente, in risposta alla richiesta istruttoria di questa Sezione, ha giustificato "l'assenza" di accantonamenti per indennità di fine mandato e perdite delle società partecipate riconducendo la circostanza ad un mero errore formale - secondo quanto asserito dall'Ente queste due quote sarebbero state ricomprese nel fondo contenzioso - era necessario conoscere l'entità delle singole quote componenti l'importo di euro 294.643,45, e, quindi, i criteri utilizzati per determinare ogni singola quota ponendo particolare attenzione alla porzione relativa al contenzioso;

L'Amministrazione in adunanza non ha contestato le criticità rilevate ed ha affermato che: "nel fondo contenzioso, contrariamente a quanto sostenuto dal precedente revisore dei conti, dott. A. Mileti, non sono stati ricompresi né gli accantonamenti per indennità di

fine mandato che, invece, sono stati conservati a residui nella corrispondente missione 60, al capitolo 1070, alla voce "indennità di fine mandato al Sindaco", né eventuali perdite delle società partecipare. Si precisa che l'importo di € 294.643,45 fa riferimento all'unica voce del fondo contenzioso e si ritiene che, presumibilmente, l'importo medesimo sia stato determinato accantonando una percentuale, probabilmente del 50%, in relazione alla possibile soccombenza dell'ente nei giudizi allora in corso”;

b) analogamente a quanto richiesto al punto precedente, atteso che l'Ente ha dichiarato che il saldo positivo di parte capitale pari ad euro 16.880,19 è confluito nella quota vincolata del risultato d'amministrazione, in ordine all'entità delle singole quote componenti l'importo di euro 210.148,97, l'Amministrazione non ha fornito i chiarimenti richiesti. L'inottemperanza viene motivata dall'ente con la circostanza che questa è interamente rappresentata dal FAL. In merito al saldo positivo di parte capitale afferma: *“Si evidenzia che la somma di € 210.148,97 si riferisce al fondo anticipazione liquidità (F.A.L., di cui al D.L. n.35/2013, convertito in Legge 64/13), come evidenziato nelle scritture contabili al cap. 30040, mentre d'importo di € 16.880,19 non è ricompreso nel detto fondo e, in generale, in nessun fondo vincolato, come si evince dal prospetto della suddivisione del risultato di amministrazione, che si allega (All.5)”*.

c) mancato accantonamento della quota relativa al rinnovo contrattuale dei dipendenti. L'Amministrazione ha confermato di non avere previsto alcun accantonamento a fronte di detta spesa obbligatoria, che verosimilmente comporterà un debito fuori bilancio.

d) mancato accantonamento del Fondo per l'Anticipazione di Liquidità (FAL) con conseguenti refluenze in merito alla corretta sterilizzazione di detta posta. Secondo quanto riportato nel parere del Collegio di revisione l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità per complessivi euro 931.050,50 (€ 118.751,89 nel 2013 + € 118.751,86 nel 2014 + €405.000 + € 288.546,75). L'Amministrazione ha riconosciuto la violazione contabile ed ha argomentato che: *“il FAL doveva essere costituito per un importo complessivo pari ad €931.050,47; come sopra evidenziato, € 210.148,97 sono stati allocati erroneamente fra i fondi vincolati e non già tra quelli accantonati; la differenza è stata, invece, allocata tra i residui passivi, al netto degli interessi passivi pagati, i quali ultimi, però, sono stati*



*imputati in modo contabilmente errato, al titolo V della spesa capitolo 30010/I, ovvero sui residui passivi relativi alla quota capitale dell'anticipazione di liquidità concessa".*

e) perplessità sulla corretta determinazione del Fondo Crediti dubbia Esigibilità attesa la mancata produzione da parte del comune dei fogli di calcolo utilizzati per determinare l'importo inserito prima nel bilancio e poi nel rendiconto. L'Ente non ha fornito alcun chiarimento o elemento utile per la valutazione della congruità del suddetto fondo, rimandando a quanto già affermato nei precedenti punti e riconoscendo la fondatezza del rilievo fatto;

7. Perplessità sulla corretta determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato, riconducibile all'assenza e/o mancato aggiornamento dei crono-programmi. La perplessità deriva dall'invarianza nel corso dell'esercizio del FPV e dalle giustificazioni adottate in sede istruttoria sul fenomeno: *"assenza di circostanze che avrebbero determinato la movimentazione"* (v. nota risposta in sede istruttoria). In sede di deduzioni il comune ha dichiarato di non essere in grado di fornire ulteriori elementi di giudizio.

8. Cancellazione, in sede di riaccertamento ordinario, di residui attivi per euro 1.378.432,50 e residui passivi per euro 784.650,17: nonostante il punto sia stato oggetto di apposita richiesta l'Ente non ha relazionato in merito allo squilibrio verificatosi a chiusura d'esercizio a seguito di detta cancellazione.

Dalla documentazione prodotta risultano, infatti, cancellazioni di residui dal titolo VI delle entrate e si evidenzia, ancora, che la cancellazione dei residui di parte capitale comporterebbe variazioni anche nelle giacenze vincolate.

9. Possibile **elusione del patto di stabilità**, relativamente all'esercizio 2014, anno per il quale dagli atti risulta che il comune ha rispettato il patto per euro 29.000,00.

Dal tabulato prodotto dall'Ente a seguito di richiesta istruttoria risultano cancellati alcuni accertamenti in riferimento ai quali era necessario acquisire il titolo giuridico sottostante la loro iscrizione in bilancio e le motivazioni della successiva cancellazione. In particolare, in ordine alle seguenti voci:

- accertamenti per violazioni Imu per euro 23.600;
- piano straordinario di recupero evasione tributaria per euro 14.000;

- credito Iva da compensare per euro 20.000;
- ritenute Irpef per euro 26.163,56.

Nella nota di risposta l'Amministrazione non ha prodotto quanto richiesto, asserendo l'impossibilità a rinvenire gli stessi e, comunque dichiara che : *“Sono state cancellate entrate correnti dai Titoli I, II, III, per un totale di € 302.115,28; dal Titolo IV per € 764.556,69; dal Titolo VI per € 202.566,74; dal Titolo IX per € 109.193,79. Si fa, inoltre, presente che le riscossioni del Titolo VI vengono effettuate contestualmente al pagamento delle relative spese e, dunque, la cancellazione dei residui non comporta variazioni delle giacenze vincolate, non essendovi riscossioni da effettuare. In relazione alle spese finanziate dal Titolo VI dell'entrata sono state cancellate in uscita al Titolo II della spesa € 6.132,96”*.

A prescindere da alcune affermazioni, contraddette dai tabulati prodotti dalla stessa amministrazione in sede istruttoria, relativamente all'elusione del patto di stabilità in relazione all'esercizio 2014, questa è stata riconosciuta anche dall'ente, ancorché per un importo inferiore a quello rappresentato in fase di deferimento; al riguardo, infatti, ha dichiarato che: *“ la stessa si è effettivamente realizzata per l'importo di € 4.565,17, come da allegato prospetto (all.6) dovendo, comunque, rilevarsi che la somma di €. 26.163,56 (servizi per conto terzi – partite di giro) non rileva ai fini del rispetto del precitato patto”*.

10. Mancata riconciliazione tra crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate (adempimento previsto dall'art. 11, co. 6, lett. J del d.lgs. n. 118/2011 - punto 4.5.1). L'Amministrazione non ha contestato il rilievo mosso, segnalando, viceversa, la presenza di partite oggetto di contestazione. Infatti, in sede di deduzioni ha comunicato che :*“ le partecipazioni societarie dell'ente, nell'anno 2015, erano e lo sono a tutt'oggi, la SRR Me Provincia e l'ATO ME 2, in liquidazione. In riferimento alla prima delle due partecipazioni, questa amministrazione ha provveduto a saldare la posizione debitoria, come richiesta, dalla data di costituzione fino al 2018. Invece, con riferimento all'ATO ME 2, il cui ultimo bilancio di previsione -è stato approvato nel 2009, si evidenzia che, dagli atti d'ufficio, è emersa l'esistenza di corrispondenza tra l'ente e la precitata società, dalla quale si può evincere la sussistenza di contestazioni. In merito ai crediti da quest'ultima vantati, sottolineando, piuttosto, l'esistenza di crediti in favore del Comune di Librizzi”*.

**Osservazioni in ordine alle misure correttive adottate dall'Ente a seguito della deliberazione n. 296/2016/PRSP di questa Sezione sul rendiconto 2014.**

Con deliberazione n. 1 del 12/1/2017 il Consiglio comunale di Librizzi ha adottato le misure correttive richieste con la deliberazione di questa Sezione n. 296/2016/PRSP. Tuttavia, detto atto si sostanzia, essenzialmente, in una enunciazione di propositi (lotta all'evasione, efficientamento dei processi, ecc.), meramente ripropositiva delle misure che l'Ente aveva già individuato nella precedente deliberazione consiliare n. 4/2016, avente ad oggetto le misure correttive richieste con la deliberazione di questa Sezione 367/2015/PRSP, relativa al rendiconto 2013, come richiamata nella stessa deliberazione 296/2016/PRSP.

In sede di deduzioni e di adunanza di discussione il comune ha riconosciuto l'inadeguatezza delle misure adottate in passato, ricordando comunque di avere deliberato di recente il **ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale**, attualmente all'esame della competente Commissione Ministeriale.

**Osservazioni in merito all'omessa trasmissione delle relazioni sui rendiconti 2016, 2017 e sul bilancio di previsione 2018-2020 da parte dell'Organo di revisione.**

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Con nota prot. Cdc n. 7532 dell' 8/9/2017 il Presidente di questa Sezione di controllo per la Regione siciliana, comunicava al Sindaco e all'Organo di revisione del comune, l'approvazione della deliberazione n. 102/2017/INPR del 19/5/2017, avente ad oggetto le Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23

dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016, ai fini della compilazione del questionario e della sua trasmissione entro 30 giorni dall'approvazione del documento.

Con nota prot. Cdc n. 8597 dell' 8/10/ 2018 il Presidente di questa Sezione di controllo per la Regione siciliana, ha comunicato al Sindaco e all'Organo di revisione l'approvazione della deliberazione n. 165/2018/INPR, avente ad oggetto Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni siciliani nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2018-2020, ai fini della compilazione del questionario e della sua trasmissione entro 30 giorni dall'approvazione del documento.

Quindi, con nota prot. Cdc n. 967 dell' 11/2/2019 del Presidente di questa Sezione di controllo per la Regione siciliana, si comunicava al Sindaco e all'Organo di revisione del comune l'approvazione della deliberazione n. 166/2018/INPR, avente ad oggetto Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017, ai fini della compilazione del questionario e della sua trasmissione entro 30 giorni dall'approvazione del documento. In sede di deduzioni nessun elemento è stato fornito al riguardo dagli organi interessati.

Il Collegio nel rilevare, pertanto, che alla data odierna non risultano ancora trasmesse, da parte dell'Organo di revisione del Comune di Librizzi, le relazioni ex art. 1, comma 166 e seg., legge n. 266 del 2005, sui rendiconti degli esercizi 2016 e 2017 e sul bilancio di previsione 2018-2020 evidenzia che l'inadempimento di cui sopra comporta l'impossibilità per questa Sezione di effettuare i controlli ex art. 148-bis TUEL .

\*\*\*\*

In considerazione dei gravi elementi di criticità emersi e sopra evidenziati, tenuto altresì conto che il mancato invio dei questionari relativi ai più recenti documenti contabili (rendiconto 2016 e 2017, bilancio di previsione 2018-2020) impedisce una più attuale valutazione della situazione economico finanziaria dell'Ente, questa Corte ritiene che il Comune di Librizzi, debba essere assoggettato alle limitazioni di spesa previste dall'art. 188, comma 1-quater, del TUEL. Si rammenta che la richiamata disposizione prescrive il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, condizioni che il Comune è tenuto a rispettare e su cui l'Organo di revisione deve attentamente vigilare.

P. Q. M.

accerta -nei confronti del Comune di Librizzi:

- la sussistenza dei profili di criticità, relativamente ai documenti contabili oggetto d'esame e come illustrati nella presente deliberazione;
- il mancato invio dei questionari relativi al rendiconto 2016 e 2017 e al bilancio di previsione 2018-2020.

INVITA

il Comune di Librizzi ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione e per l'invio a questa Sezione delle suddette relazioni/questionari

DISPONE

che l'Ente debba essere assoggettato alle limitazioni di spesa previste dall'art. 188, comma 1-quater, del TUEL e trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive da

adottare entro il termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

#### ORDINA

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Librizzi (Me), nonché all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica.

Così deliberato in Palermo, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2019.

IL RELATORE

Adriana La Porta

IL PRESIDENTE

Luciana Savagnone

Depositato in segreteria il 17 luglio 2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura